

SCHEMA DI CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI PIOLTELLO E L'ENTE/ASSOCIAZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ALLASTAZIONE 22 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI

L'anno 2020, il giorno.....del mese di....., in Pioltello

Tra

Azienda Futura (in seguito Concedente) - C.F. 12547300157 rappresentata dal suo Legale Rappresentante

e

il Signor....., nato a.....
il..... e residente in.....,
via.....n.....(C.F.n.....),
in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione.....
(in seguito "Concessionario") con sede in.....,
via..... P.IVA e/o codice fiscale n.....;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.11 del 02/03/2020 è stato approvato il Bando pubblico per l'assegnazione di una porzione di immobile di proprietà comunale destinata ad associazioni o Enti senza scopo di lucro;
- con il verbale di gara, espletata con sedute in data....., risultava aggiudicataria provvisoria della concessione l'Ente/Associazione.....;

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte del Concessionario delle attività di cui al Progetto di utilizzo della porzione di immobile che si allega al presente contratto costituendone parte integrante sotto la lettera "A";

Art. 3 - Immobile oggetto di concessione

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, viene concessa la porzione di immobile sito in Pioltello in via Alla Stazione 22, rappresentata dai locali 5 (sala prove), 8A e 8B (locali per il solo accesso alla sala prove) come indicato nella pianta allegata al bando.

Gli spazi saranno concessi nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano e di cui il concessionario ha preso preventiva visione e conoscenza.

Art. 4 - Vincoli all'utilizzazione dell'immobile

Il concessionario utilizzerà i locali di cui al precedente art. 3, esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 5 - Durata

La concessione avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto e dalla contestuale consegna dell'immobile.

La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (anni) e non è rinnovabile.

Alla scadenza del contratto il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, lo stesso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 6 - Oneri e obblighi a carico dell'associazione

L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l'aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l'eventuale uso difforme anche in modo parziale.

Sono a carico del concessionario:

- sottoscrizione del contratto di concessione;
- onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali assegnati;
- sottoscrizione di polizza di Responsabilità civile per il rischio della conduzione dei locali con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 per sinistro/periodo assicurativo;
- restituzione dei locali nella loro integrità;
- divieto di sub-concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto;
- divieto di introdurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari e sostanze pericolose, senza l'autorizzazione dell'Azienda Futura;
- garanzia circa l'utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
- sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
- divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro pertinenze e ai suppellettili;
- rispetto dei vigenti CCNL per l'assunzione di personale dipendente;
- l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concess;
- l'acquisizione della strumentazione tecnica o di qualsiasi altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività;
- realizzare il progetto di attività presentato nella domanda di assegnazione dell'immobile;

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- presentare entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata sulle attività svolte, con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso;
- l'Amministrazione potrà chiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione;
- l'utilizzo del logo del Comune deve essere richiesto e autorizzato;
- rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 7 - Responsabilità – Coperture assicurative

Il Concessionario esonera espressamente Azienda Futura da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'immobile.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Concessionario esonera altresì Azienda Futura da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che lo stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Art. 8 - Lavori di ristrutturazione/adeguamento dei locali – Arredi- Tempi

I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come risulta dall'attestazione del sopralluogo effettuata in data.

Nessun onere, né derivante dalla gestione né per interventi strutturali o manutentivi di qualsiasi genere, potrà determinarsi a carico del concedente.

Le attrezzature e l'arredo dei locali sono a carico esclusivo del Concessionario.

Il Concessionario, al termine della concessione, potrà asportare le attrezzature, gli arredi movibili e quanto possa essere tolto senza alcun danno all'immobile.

Art. 9 - Cause di risoluzione, decadenza

Il concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, in caso di accertato inadempimento degli obblighi, stabiliti nell'atto di concessione, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 15 gg dalla diffida da parte dell'Amministrazione, ed in particolare qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- b) gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- c) frode del Concessionario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- d) accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- e) grave danno all'immagine dell'Azienda, determinato dal Concessionario o dalle altre Associazioni facenti parte del raggruppamento, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti.

In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione Comunale, ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

È sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, che potrà essere esercitata in ogni tempo dall'Amministrazione senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa eccepire.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Milano.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio al bando di gara ed alla normativa sia particolare che generale regolante la materia.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano ai sensi e per gli effetti del reg. UE 2016/679 ("GDPR") e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto ed acconsente al trattamento dei dati personali per tali finalità.

Pioltello ,

Letto, approvato e sottoscritto

**Azienda Futura
Il Legale Rappresentante**

**Il Concessionario
Il Legale Rappresentante**